



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALBERTI - SALGARI"

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C

TELEFONO 011/01167860

e-mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;

Torino, 27 agosto 2021

Circ. int. n. 258

Al Personale dell'IC Alberti-Salgari
Atti
Sito web

Oggetto: Controllo Certificazione verde Covid-19

Il D.L. 111/2021 prevede l'obbligo per il personale della scuola, dal 1^a settembre al 31 dicembre 2021, di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 e prevede in capo al Dirigente scolastico, o suo delegato, l'obbligo di controllo quotidiano della validità di tale certificazione.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

E' prevista l'esenzione dalla vaccinazione, fino al 30 settembre 2021, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4/8/2021, già pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le modalità di controllo della certificazione verde verrà comunicata alle SS.LL. non appena arriveranno indicazioni operative da parte del Ministero.

Il possesso della certificazione verde non esenta dal rispetto delle misure di sicurezza quali:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di due metri fra docenti e alunni;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- d) frequente lavaggio e igienizzazione delle mani;
- e) frequente aerazione degli ambienti.

E' necessario sempre attenersi comunque alle disposizioni del protocollo interno di sicurezza, Manuale Covid, nei suoi continui aggiornamenti.

La Dirigente scolastica

Rosaria Genovese

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co2. D.Lgs. 39/93)